

RACCOLTA DEGLI ATTI PRIVATI N. 01 DI DATA 11 GENNAIO 2016

COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FONDO E L'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VAL DI NON PER REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI LA GESTIONE DI UN SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DI PUBBLICA LETTURA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONDO E SARNONICO",-----

L'anno duemilasedici addì undici del mese di gennaio, con la presente scrittura privata da valere in ogni migliore modo di ragione di legge.-----

Tra i Signori:-----

✓ **DANIELE GRAZIADEI**, in qualità di Sindaco del Comune di Fondo, domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Fondo - C.F. 00266900224 - ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 65 di data 22 dicembre 2015 .-----

✓ **FATTOR LUCA** in qualità di Presidente dell'Unione Alta Anaunia autorizzato alla ed autorizzata ad agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Alta Anaunia (comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico) con sede in Cavareno C.F. 92021420226 ai sensi della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 17 di data 30 dicembre 2015;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1.

Il Comune di Fondo, di seguito denominato anche Comune **servente**, si impegna ad assicurare al Comune di Sarnonico, di seguito denominato an-

che Comune **servito**, un servizio di pubblica lettura, nella forma del punto di lettura, nell'ambito del Sistema bibliotecario trentino di cui alla L.P. 30 luglio 1987, n. 12 e s.m.-----

In particolare, il Comune **servente (Fondo)**, per il tramite della propria biblioteca, provvede:-----

a) ad assicurare l'attivazione del servizio, entro 60 giorni dalla efficacia della presente convenzione, di cui al successivo art. 3 lettera a), salvo deroghe concordate tra le parti.-----

Tale servizio, per far parte del Sistema bibliotecario trentino, dovrà a tutti gli effetti avere i requisiti prescritti dalla L.P. 12/87 e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale concernente "Tipologia e requisiti delle biblioteche";-----

b) ad allestire i cataloghi relativi al materiale presente nel punto di lettura, nel numero e tipologia previsti dalla biblioteca del Comune servente; non potrà mancare comunque il catalogo generale alfabetico per autori;--

c) a soddisfare la domanda degli utenti, anche ricorrendo al prestito interbibliotecario;-----

d) a promuovere l'uso del servizio bibliotecario, la pratica della lettura, l'uso critico degli audiovisivi con iniziative dirette sia alla generalità della popolazione sia a specifiche fasce sociali, secondo il programma annuale di attività della propria biblioteca;-----

e) a tener conto nella stesura del programma annuale di lavoro e di attività della biblioteca delle esigenze derivanti dalla gestione del punto di lettura;-----

f) ad ampliare la composizione del Consiglio di biblioteca, ridenominato

Consiglio del servizio bibliotecario, con n. 1 (uno) membri designati dal
Comune servito;-----

g) a trasmettere al Comune servito, copia della Relazione-Consuntivo annuale sull'andamento del servizio bibliotecario intercomunale e del Programma per l'anno successivo predisposto dal Consiglio di biblioteca di cui al precedente punto f); la trasmissione dovrà avvenire entro il 15 gennaio dell'esercizio finanziario cui il Programma si riferisce.-----

h) ad assicurare la presenza nella sede del punto di lettura, di una dotazione libraria non inferiore a n. 500 volumi per il primo anno, a n. 800 volumi per il secondo anno e a n. 1000 volumi a partire dal terzo anno di istituzione del servizio; scelti, catalogati ed ordinati in sezioni secondo i principi adottati dalla biblioteca del Comune servente, ma saranno contrassegnati ed inventariati in modo tale da essere comunque sempre identificabili. Nella composizione del fondo librario sarà tenuto conto, della natura del punto di lettura di cui alle indicazioni e raccomandazioni del Servizio provinciale competente in materia di attività culturali, oltre che, delle esigenze del Comune servito;-----

i) ad assicurare un rinnovo del patrimonio librario, a partire dal quarto anno di attività non inferiore al 10% della dotazione minima sopra indicata (almeno 100 volumi all'anno);-----

l) ad assicurare la presenza di riviste, ad eccezione dei quotidiani;-----

m) a consentire al Comune servito, la stipula di convenzioni con associazioni iscritte all'albo del volontariato, per l'eventuale estensione della fascia oraria di apertura al pubblico, limitatamente alle funzioni di erogazione del servizio di prestito anche a domicilio e di vigilanza per la consultazione in

sede, nel rispetto comunque dei requisiti circa la formazione, la continuità e regolarità del servizio stabiliti dal Servizio provinciale competente, e delle leggi nazionali e provinciali in materia di volontariato.-----

Il Comune **servito** (Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia - **Sarnonico**)

provvede

a) a mettere a disposizione nell'ambito del complesso edificiale denominato Casa Sociale p.ed. 81 C.C. Sarnonico, i locali, gli arredi e le attrezzature adeguati allo svolgimento dell'attività del punto di lettura. Per la definizione della tipologia e della entità dell'arredo ed attrezzatura, si fa riferimento ai requisiti determinati per il punto di lettura, ai sensi della L.P. 30.07.1987 n. 12 e s. m., dalla Giunta provinciale;-----

b) ad assicurare, il riscaldamento, l'illuminazione, la pulizia, la manutenzione ed ogni altra operazione, necessaria per l'uso dei locali adibiti alla funzione di punto di lettura;-----

c) a garantire, con personale qualificato provvisto dei requisiti stabiliti dalla L.12/87, n. 2 ore continuative al giorno di apertura al pubblico del punto di lettura, per n. 4 giorni alla settimana, fatti salvi i periodi di assenza del personale per congedo ordinario, straordinario, aggiornamento e malattia.-----
Eventuali aperture straordinarie, potranno aver luogo per rispondere alla domanda programmata della scuola o dei gruppi sociali;-----

d) a consentire la conoscenza del patrimonio bibliografico della biblioteca del Comune servente, nelle forme rese possibili dall'evoluzione tecnologica; sarà in ogni caso garantita la conoscenza delle nuove accessioni;-----

e) a corrispondere al Comune servente, in via ordinaria annualmente, al netto degli interventi provinciali, una somma diretta alla copertura:-----

degli oneri di direzione tecnica del servizio, concordata nella misura for-
fetaria di Euro 1.000,00.=;-----

– delle spese sostenute per l’incremento e il rinnovo delle raccolte del pun-
to di lettura;-----

– delle spese sostenute per lo svolgimento di iniziative di promozione della
lettura.-----

Detta somma viene erogata, dal Comune servito al Comune servente, entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dietro presenta-
zione di un preconsuntivo e relazione illustrativa.-----

In caso di ritardo, il Comune servente, potrà avvalersi della speciale proce-
dura di cui al R.D.L. 16.07.1925 n. 1328 e s. m.;-----

f) a riconoscere che, l'erogazione del servizio presso il punto di lettura è di-
sciplinato dal Regolamento della biblioteca del Comune servente, in quanto
applicabile e comunque non in contrasto con quanto prescritto dalla presen-
te convenzione.-----

g) a riconoscere che, il patrimonio bibliografico acquisito resta comunque di
proprietà del Comune servito;-----

h) ad assicurare al personale della biblioteca del Comune servente libero e
autonomo accesso ai locali del punto di lettura;-----

ART. 3.

a) La presente convenzione previa sottoscrizione da parte dei legali rap-
presentanti dei Comuni contraenti ha effetti per anni tre decorrenti dalla
scadenza della precedente convenzione e quindi fino al giorno 11
novembre 2018, salvo risoluzione consensuale da parte di entrambe i
contraenti;-----

b) eventuali inadempienze alla presente convenzione, debbono essere contestate da ciascuna parte per iscritto, con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse devono essere rimosse, pena la sospensione della convenzione dalla data di scadenza del termine fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa;-----

c) in caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune servito, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Comune servente la quota parte degli oneri per il personale, come calcolata al precedente art. 2 comma e), per la durata dell' eventuale messa in disponibilità del personale a seguito della riduzione del servizio.-----

Tale quota non è dovuta, nel caso in cui il personale in esubero venga utilizzato in altri servizi di pari qualifica del Comune servente, o nel caso di risoluzione unilaterale della convenzione da parte del Comune servente;--

Art. 4

1. La risoluzione di eventuali controversie, che possono sorgere tra i comuni, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della conferenza dei due sindaci.-----

2. Qualora, la risoluzione non sia possibile, si provvederà a riunire - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.-----

ART. 5.

Le eventuali spese fiscali, relative alla stipulazione della presente convenzione, vengono assunte a carico del Comune servito.-----

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che, il presente atto è esente dall'impo-

sta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali), in
base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.,
ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi
soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in quanto la fornitura di libri
non costituisce prestazione patrimoniale alle controparti bensì esecuzione di
obblighi generali derivanti agli enti locali dalle disposizioni della L.P.
30.07.1987 n.12 recanti norme in materia di "Programmazione e sviluppo
delle attività culturali nel Trentino".-----

Letto, confermato e sottoscritto.-----

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale, ai sensi dell'articolo
6 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.-----

- Daniele Graziadei Sindaco del Comune di Fondo

(firmato digitalmente)

- Luca Fattor Presidente dell'Unione Alta Anaunia

(firmato digitalmente)